



COMUNE di PULFERO

Provincia di Udine

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 89 del 25.07.1929
Modificata con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 112 del 13.10.1929
Modificata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 04.05.1952
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 07.04.2014

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità di applicazione	Pag.	1
Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale		1
Art. 3 - Accertamento delle violazioni		1

TITOLO II

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 4 - Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento	Pag.	2
Art. 5 - Depositi di insilati		2
Art. 6 - Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento		3
Art. 7 - Utilizzazione agronomica degli effluenti a scopo agricolo		3
Art. 8 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili		4
Art. 9 - Impiego di pollina		4
Art. 10 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura		4

TITOLO III

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 11 - Accensione di fuochi	Pag.	5
Art. 12 - Libero deflusso delle acque		5
Art. 13 - Spurgo dei fossi e dei canali		6
Art. 14 - Tombinatura di fossi e canali		6
Art. 15 - Diramazioni, accessi e recinzioni		6
Art. 16 - Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi		7
Art. 17 - Taglio piante		7
Art. 18 - Recisione di rami protesi e terreni incolti		8
Art. 19 - Aratura e irrigazione dei terreni		8
Art. 20 - Strade vicinali		9
Art. 21 - Spigolatura		9
Art. 22 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi		10
Art. 23 - Disciplina del pascolo vagante delle greggi		10
Art. 24 - Apiari ed alveari		10

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 25 - Autorizzazione	Pag.	12
Art. 26 - Corsi d'acqua e sbancamenti		12

TITOLO V

AMBITI NATURALI

Art. 27 - Limitazioni generali	Pag.	13
--------------------------------	------	----

TITOLO VI

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 28 - Agricoltura biologica Pag. 14

TITOLO VII

MALATTIE ED INTERVENTI IGENICO-SANITARI

Art. 29 - Acquisto e detenzione ed impiego dei prodotti fitosanitari in
agricoltura Pag. 15

Art. 30 - Cartelli per esche avvelenate 16

Art. 31 - Obbligo di denuncia 16

Art. 32 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria 16

TITOLO VIII

DETEZIONE DI ANIMALI E CARATTERISTICHE RICOVERI

Art. 33 - Detenzione di animali linee generali Pag. 17

Art. 34 - I ricoveri per animali 17

Art. 35 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive 18

Art. 36 - Allevamento allo stato brado 19

Art. 37 - Detenzione di cani 19

Art. 38 - Conduzione di cani su aree pubbliche, esercizi pubblici e commerciali 21

Art. 39 - Detenzione di specie avicole di piccola taglia 21

Art. 40 - Rinvenimenti di animali 22

Art. 41 - Smaltimento di carcasse animali 22

Art. 42 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali 22

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 43 - Sanzioni amministrative Pag. 23

Art. 44 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio 23

Art. 45 - Mancato rispetto di ordinanza 23

Art. 46 - Sequestro e custodia di cose 24

Art. 47 - Sospensione delle autorizzazioni 24

Art. 48 - Risarcimento danni 24

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Abrogazione di norme Pag. 25

Art. 50 - Entrata in vigore 25

Art. 51 - Norme finali e prevalenza tra diversi regolamenti comunali 25

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di polizia rurale nel territorio comunale.

Art. 2 - Oggetto del Servizio di Polizia Rurale.

1. Il Servizio di Polizia Rurale si propone di assicurare l'applicazione delle leggi e dei regolamenti dello Stato, della Regione Friuli Venezia Giulia e del Comune, in particolare nell'interesse delle attività agrarie, della detenzione di animali ed in generale delle colture che, a vario livello, si svolgono nelle campagne.

Art. 3 - Accertamento delle violazioni.

1. Il controllo relativo all'applicazione del presente regolamento è affidato alla Polizia Locale nonché agli Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria abilitati al servizio a norma delle disposizioni vigenti e dalle Guardie Forestali. E' coordinato dal Sindaco o da un Assessore da lui delegato.

2. Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale sentito l'eventuale parere degli organi tecnici specializzati in materia, emetterà specifiche ordinanze, quando necessario, per garantire il rispetto delle norme contenute nel Regolamento secondo le procedure previste dagli art. 11 e 12 della L.R. 17.01.1984 n. 1. Le stesse dovranno contenere le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative e regolamentari in base alle quali è stata fatta l'intimazione, le sanzioni a carico degli inadempienti nonché l'autorità alla quale proporre eventualmente ricorso.

3. Nel caso in cui l'oggetto dell'ordinanza dovessero essere igiene, incolumità pubblica, sicurezza urbana o sanità pubblica, l'ordinanza contingibile e urgente sarà emessa dal Sindaco così come previsto dall'art. 50 e 54 del D.Lgs. 267/2000.

TITOLO II

CONCIMAIE, SPARGIMENTO LIQUAMI E MATERIALE ORGANICO

Art. 4 - Caratteristiche generali dei contenitori di stoccaggio degli effluenti di allevamento.

1. Le concimaie dovranno rispettare le caratteristiche dello stoccaggio e accumulo dei materiali palabili, indicate all'art. 7 e 8 del D.M. 07/04/2006. Le caratteristiche e le dimensioni delle concimaie e delle vasche liquami a servizio delle stalle devono essere le seguenti:

- a) capacità pari ad un volume minimo di stoccaggio sufficiente a contenere gli effluenti zootecnici palabili (letame) prodotto in 90 giorni ovvero gli effluenti non palabili (liquami) prodotti in:
 - a.1)** 90 giorni per gli allevamenti di bovini da latte, bufalini, equini e ovi-caprini in aziende con terreni caratterizzati da assetti colturali che prevedono la presenza di prati di media o lunga durata e cereali autunno-vernini. In assenza di tali caratteristiche, le regioni prescrivono un volume di stoccaggio non inferiore a quello del liquame prodotto nel periodo di cui alla lettera a.2);
 - a.2)** 120 giorni per gli allevamenti diversi da quelli di cui alla lettera a.1). Per il dimensionamento, qualora non sussistano esigenze particolari di una più analitica determinazione dei volumi stoccati, si fa riferimento alla tabella 1 dell'allegato I.
- b) muretto perimetrale di altezza non inferiore a 1 m.;
- c) platea dotata di adeguata pendenza per il convogliamento verso appositi sistemi di raccolta e stoccaggio dei liquidi di sgrondo e delle eventuali acque di lavaggio della platea; le dimensioni della vasca di raccolta dei liquidi di sgrondo del letame stoccato nella concimaia dovrebbero essere sufficienti a garantire il periodo minimo di stoccaggio previsto per i materiali non palabili nella normativa vigente.
- d) ubicazione ad una distanza non inferiore a 50 m. da pozzi di prelievo o da qualsiasi altra opera destinata al servizio potabile;

2. I liquami provenienti dagli allevamenti dovranno essere convogliati in apposite vasche a perfetta tenuta secondo le caratteristiche di cui all'art. 8 del D.M. 07.04.2006 e al Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con D.M. 19.04.1999.

3. Non è consentito lo stoccaggio di materiale organico proveniente da deiezioni animali al di fuori dei suddetti contenitori.

Art. 5 - Depositi di insilati.

1. I depositi di foraggi ed insilati sono consentiti sulla base dei seguenti parametri:

- e) distanza dai confini di proprietà pari all'altezza fuori terra, con un minimo 5 ml.;
- f) distanza dai confini con le ZTO A-B-C minimo 15 ml.;
- g) distanza dalle abitazioni esistenti sui fondi non pertinenti all'azienda minimo 25 ml.;
- h) distanza dalle strade minimo 5 ml. o, se più restrittivo, secondo il limite di rispetto stradale.

Non devono in ogni caso essere fonte di emanazioni di odori sgradevoli e fastidiosi.

Ove non si disponga di platea in cemento, dovrà essere impiegato un telo impermeabile atto a impedire il contatto fra il suolo ed i prodotti di fermentazione. Per quanto relativo alle strutture per l'insilamento, occorre prevedere la raccolta e l'invio ad uno stoccaggio (che può essere quello previsto per i liquami zootecnici opportunamente aumentato di volume) degli effluenti provenienti dall'insilato.

I pneumatici fuori uso talvolta utilizzati per l'ancoraggio delle coperture di insilati o di altre analoghe coperture devono essere adeguatamente forati al fine di evitare qualsiasi ristagno d'acqua al proprio interno per impedire la proliferazione di insetti molesti (es. zanzara tigre).

I sili per lo stoccaggio dei foraggi dovrebbe essere conforme a quanto previsto nel Decreto 19 aprile 1999 "Approvazione del codice di Buona pratica agricola" nel paragrafo "Effluenti dai sili per lo stoccaggio dei foraggi".

Art. 6 - Vuotatura dei contenitori di stoccaggio e trasporto effluenti di allevamento.

1. All'interno dell'abitato il trasporto e la movimentazione degli effluenti estratti saranno consentiti secondo quanto previsto dall'art. 7 del presente Regolamento.

2. I mezzi adibiti al trasporto degli effluenti devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.

Art. 7 - Utilizzazione agronomica degli effluenti a scopo agricolo.

1. Per lo smaltimento di reflui zootecnici devono essere scrupolosamente osservate le normative contenute nel D.L.vo 03.04.2006 n. 152, nella Delibera G.R. 16.03.2007, n. 536, (comunicazione attività di spandimento) e nel D.M. 19.04.1999 (Codice di Buona Pratica Agricola).

2. Il trasporto di materiale organico deve essere effettuato in modo da evitare ogni dispersione o spandimento.

3. E' vietato il transito nelle aree destinate a mercati, sagre e manifestazioni quando queste sono in atto.

4. Lo spandimento è ammesso solo se in quantità di apporto utile alla produzione agricola e a patto che le acque sotterranee, le acque superficiali, il suolo e la vegetazione non subiscano degradazione o danno.

5. Il trasporto e lo spargimento sul suolo di qualsiasi materiale a scopo di concimazione non devono produrre inconvenienti igienici, quali lo sviluppo di odori o la diffusione di aerosol che arrechino disturbo e disagio alla popolazione.

6. La dispersione sul terreno degli effluenti dovrà avvenire nelle seguenti condizioni:

- a) la distanza di rispetto dalle abitazioni sarà di almeno 30 m;
- b) Fino a 100m dalle abitazioni è fatto divieto di aspersione nei mesi di luglio e agosto. E' fatto divieto di aspersione di domenica e festivi. Si fa obbligo di lavorare immediatamente le superfici per l'interro del liquame asperso e comunque entro le ore 24 dello stesso giorno relativo allo spandimento;
- c) Fino a 300m dalle abitazioni è fatto divieto di aspersione di domenica e festivi. Si fa obbligo di lavorare le superfici per l'interro del liquame asperso entro 24 ore.
- d) la distanza di rispetto dai corsi d'acqua sarà di almeno 10 m;
- e) si fa divieto di aspersione su terreni saturi d'acqua o inondati nonché su superfici gelate o coperte di neve;

- f) si fa divieto di aspersione durante le piogge e nel giorno successivo ad eventi piovosi significativi;
- g) si fa obbligo di seguire modalità di applicazione al terreno atte a limitare il numero di passaggi e ad impedire ristagni o ruscellamenti, in particolare verso corpi idrici o fossi;
- h) si proibisce assolutamente la pratica di scaricare in fossi di scolo o acque superficiali le acque di lavaggio dei mezzi operatori;
- i) divieto di utilizzazione per il trasporto di mezzi non omologati o non idonei;
- j) divieto di formazione di aerosol in fase di aspersione.

Art. 8 - Concimazione o ammendamento con materiali fermentescibili e putrescibili.

1. Lo spargimento sul suolo scoperto a scopo di concimazione o ammendamento di materiale fermentescibile o putrescibile di qualunque natura è ammesso per tutti i materiali previsti dalle norme di legge, purché non ne derivi danno o molestia agli abitanti delle case vicine e dovrà comunque essere seguito da immediato interrimento.

E' vietato l'impiego di dette sostanze all'interno delle zone A-B-C-D-H (area urbana).

Art. 9 - Impiego di pollina.

1. La concimazione con pollina, purché stabilizzata dopo un periodo di almeno tre mesi nelle platee

di stoccaggio, è ammessa con immediato interrimento e con le stesse modalità previste dall'art. 7 comma 6. Inoltre si fa divieto di smaltire cadaveri di animali congiuntamente alla concimazione.

2. Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, fatte salve diverse disposizioni delle autorità sanitarie e locali, le lettiere, al termine del ciclo produttivo, possono essere stoccate sotto forma di cumuli in campo, per un periodo non superiore a 90 giorni, o essere distribuite, a condizione che l'interrimento sia immediato o comunque entro le 24 ore successive allo spandimento.

Art. 10 - Utilizzo di fanghi di depurazione in agricoltura.

1. L'eventuale utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione dovrà rispettare le indicazioni di cui al D.Lgs. 99/1992. E' fatto obbligo di segnalazione all'autorità comunale della data e delle modalità di aspersione.

TITOLO III

AMBITI RURALI NON IDENTIFICATI

Art. 11 - Accensione di fuochi.

1. E' fatto divieto di bruciare qualsiasi tipo di rifiuto abbandonato o depositato, ai sensi del d.lgs.152/2006 (Testo Unico Ambientale) art. 256-bis "Combustione illecita di rifiuti" (articolo introdotto dall'art. 3, comma 1, legge n. 6 del 2014) che così recita:

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata in aree non autorizzate è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica.

2. Le stesse pene si applicano a colui che tiene le condotte di cui all'articolo 255, comma 1, e le condotte di reato di cui agli articoli 256 e 259 in funzione della successiva combustione illecita di rifiuti.

2. Ferme restando le disposizioni regionali in materia di antincendio boschivo, è ammesso il reimpiego nel ciclo colturale di provenienza dei residui ligneo-cellulosici derivanti da attività selvicolturali, da potature, ripuliture o da altri interventi agricoli e forestali, previo rilascio,

triturazione o abbruciamento in loco, entro 250 metri dal luogo di produzione, purché il materiale triturato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale, tramite distribuzione, come sostanze concimanti o ammendanti e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 centimetri nel caso della triturazione e i 5 centimetri nel caso delle ceneri.

(Costituiscono attività di gestione forestale i seguenti interventi:

a) le attività selvicolturali, comprendenti i tagli di utilizzazione, le conversioni di boschi cedui all'alto fusto, gli sfolli, i diradamenti, le cure colturali, la difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione, ripristino e ricostituzione dei boschi danneggiati da incendi, da dissesti idrogeologici e altre calamità, i rimboschimenti e gli imboschimenti;

b) la realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità forestale e la realizzazione delle vie aeree di esbosco ;

c) la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale)

Si dovranno usare comunque tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni o disturbo a terzi. Dovrà essere rispettata una distanza minima di 100 m. dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi, dai mucchi di paglia, fieno o foraggio, dalle strade pubbliche e da qualsiasi altro deposito di materie infiammabili o combustibili. Il fuoco potrà essere acceso solo nell'area di proprietà o di godimento d'uso, e inoltre non potrà essere prolungato oltre gli orari consentiti (07.00 – 20:00).

Coloro che accendono un fuoco, nei modi e con le precauzioni indicate nel comma precedente, hanno l'obbligo di presidiarlo fino allo spegnimento, provvedendo quindi alla copertura del focolaio con terra. Il fuoco non potrà comunque essere acceso in giornate ventose.

Nell'eventualità che il fumo rechi disturbo a terzi, questi possono chiedere lo spegnimento del fuoco e, se necessario, l'intervento delle forze dell'ordine operante sul territorio.

In occasione della ricorrenza dell'Epifania è consentito accendere fuochi a scopo celebrativo ad una distanza non inferiore a 100 metri dalle case, dagli edifici, dai boschi, dalle piantagioni, dalle siepi e da ogni altro deposito di materiale infiammabile o combustibile. A tal fine dovrà essere preventivamente richiesta specifica autorizzazione agli enti di competenza.

La violazione delle modalità esecutive di cui all'articolo 11, comma 2, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 300 euro..

Art. 12 - Libero deflusso delle acque.

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, le acque di fondi superiori non possono impedire in alcun modo il libero deflusso di dette acque. Devono inoltre provvedere, dove non ci sono, alla realizzazione di fossi o canali di deflusso delle acque per una loro migliore regimazione.

2. I proprietari di terreni adiacenti alle strade devono impedire, tramite adeguati interventi o eventuali costruzioni di fossi, che l'acqua derivante da precipitazioni atmosferiche defluisca verso le strade e le allaghi.

3. E' inoltre vietata l'esecuzione di qualunque altra opera che arrechi danni ai terreni vicini e alle strade.

4. Sono vietate le piantagioni che si inoltrino dentro fossi, canali e corsi d'acqua tra confini di proprietà private in modo tale da restringere la normale sezione per il deflusso delle acque.

5. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, è fatto obbligo ai proprietari dei terreni interessati da fossati, compresi quelli a confine, di eliminare gli inconvenienti richiamati al precedente comma.

Art. 13 - Spurgo dei fossi e dei canali.

1. Ai proprietari di terreni soggetti a servitù di scolo di canali e fossi privati, anche in corrispondenza degli accessi carrai ai fondi, è fatto obbligo di provvedere affinché gli stessi vengano tenuti costantemente sgombri da vegetazione erbacea, arbustiva, e da ogni altra essenza

vegetativa nonché da materiali inerti o rifiuti, scaricati anche da terze ed ignote persone (solo in questo caso il ripristino è da porsi a carico dell'Amministrazione Comunale qualora il proprietario dimostri la propria incolpevolezza) in modo tale che, anche nel caso di piogge continue, e quindi di piena dei fossi, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e senza danno alle proprietà contermini e alle strade contigue.

Art. 14 - Tombinatura di fossi e canali.

1. Solo all'interno del perimetro dei centri abitati, così come definito dallo strumento urbanistico vigente, è data facoltà ai proprietari di eseguire opere di tombinatura di fossi e canali previa presentazione di richiesta di autorizzazione all'Autorità Comunale competente, corredata di fotografie e rilievi dello stato dei luoghi, progetto di sistemazione e relazione di verifica idraulica.

L' Autorità Comunale stabilirà la fattibilità o meno di tale intervento e ne disporrà le modalità esecutive. E' vietato eseguire opere di tombinatura di canali e fossi in tutti gli altri casi. In caso di violazione, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo di ripristino immediato da parte dei proprietari o di chi conduce il fondo.

Art. 15 - Diramazioni, accessi e recinzioni.

1. Non possono essere aperti nuovi accessi o diramazioni dalle strade comunali, vicinali o interpoderali a fondi e fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico o privato, senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Non possono essere recintati i fondi agricoli senza i relativi atti abilitativi, con esclusione dei fondi contigui con aree di pertinenza residenziale e misto residenziale. Gli allineamenti dovranno garantire agevolmente il transito delle macchine agricole. Deve comunque essere mantenuta una distanza minima dall'asse stradale di 2,50 m. Le recinzioni possono essere realizzate solo mediante:

- a) staccionate in legno;
- b) pali di legno e rete metallica plastificata di color verde;
- c) paletti metallici e rete metallica plastificata di color verde;
- d) siepi curate e potate.

L'altezza delle recinzioni non dovrà essere superiore a 2.00 m.

I pali di sostegno dovranno avere diametro massimo di cm. 15 per i pali in legno e di cm. 5 per i pali in ferro. Saranno consentite sezioni maggiori per il solo sostegno dei portoni di accesso.

Sono vietate opere in calcestruzzo fuori terra, pali in vetroresina, altre materie plastiche o comunque materiale trattato con sostanze considerate nocive.

Art. 16 - Distanze per fossi, canali e alberi. Manutenzione delle ripe e delle aree verdi.

1. Per lo scavo di fossi o canali si deve osservare una distanza dai confini uguale alla profondità del fosso o del canale. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali o tra proprietà private, la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della ripa, ovvero dalla base dell'opera di sostegno, e verrà disposta dagli uffici comunali competenti avuto riguardo alla funzionalità ed efficienza dell'opera e tenuto conto delle norme del Codice Stradale ed eventualmente delle prescrizioni per la costruzione delle opere viarie d'interesse comunale.

2. I proprietari sono tenuti alla manutenzione delle ripe e dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle medesime.

3. I proprietari di fondi agricoli a confine con le strade comunali, vicinali ed altre aree verdi di proprietà comunali, possono effettuare il taglio delle piante e la relativa pulizia anche sulla proprietà comunale, previa presentazione di istanza all'Ufficio Tecnico comunale.

4. Le distanze di siepi, arbusti, alberi di medio ed alto fusto tra proprietà private, sono regolamentate dal Codice Civile.

5. L'estirpazione e il taglio di alberi e piante non autorizzati nelle zone vincolate dal piano regolatore generale comunale sono sanzionate ai sensi del presente Regolamento.

6. E' vietata la piantumazione di alberi, siepi, viti, arbusti in prossimità di incroci, curve o altri luoghi qualora, a seguito di apposita verifica, si paventi una possibile riduzione della visibilità.

Art. 17 - Taglio piante.

1. Il taglio delle piante va segnalato o richiesto al Corpo forestale regionale, stazione forestale competente per territorio, per volumi di massa legnosa asportata previsti dalla normativa in vigore.

2. L'allestimento e lo sgombero di prodotti del taglio devono essere effettuati il più prontamente possibile e in modo da non danneggiare il soprassuolo ed in particolare la rinnovazione.
3. I residui della lavorazione devono essere allontanati dalla tagliata o concentrati negli spazi liberi il più prontamente possibile e comunque entro e non oltre la fase di esbosco.
4. Devono essere tenuti liberi dai residui delle lavorazioni gli alvei dei corsi d'acqua e le fasce di ml. 20.00 dalle strade.
5. L'esbosco dei prodotti del taglio deve avvenire senza arrecare danno alla viabilità forestale ed alla viabilità comunale, per effetto della caduta incontrollata e del trascinarsi dei tronchi. Vengono considerati i danni arrecati alla sede stradale, alle opere di raccolta ed allontanamento delle acque e le opere di protezione (guard-rail e barriere in genere). I responsabili saranno tenuti al ristoro del danno ed al pagamento di eventuali sanzioni applicabili in base al presente regolamento.

Art. 18 - Recisione di rami protesi e terreni incolti.

1. I proprietari di fondi prospicienti la viabilità pubblica sono obbligati a mantenere mantenuta la vegetazione entro le distanze stabilite dal Codice della Strada.
2. I proprietari di fondi situati nei centri abitati sono obbligati a potare qualsiasi pianta in modo da non restringere e danneggiare le strade, nonché a recidere i rami che si protendono oltre il confine stradale. Sono altresì obbligati ad asportare le foglie, i frutti e le ramaglie e a ripulire la sede stradale e il marciapiede.
3. I proprietari dei fondi ove insistono alberi o siepi che costeggiano le strade vicinali o interpoderali (sia pubbliche che private) anche in aperta campagna dovranno recidere i rami affinché le macchine agricole (trattori, mietitrebbie, ecc.) possano transitare agevolmente lungo le stesse.
4. I proprietari e/o conduttori di fondi confinanti con edifici e terreni altrui sono tenuti a provvedere costantemente allo sfalcio ed alla potatura di ogni pianta cresciuta anche spontaneamente, evitando la formazione di terreni incolti che potrebbero determinare il proliferare di piante, animali o insetti dannosi.
5. L'abbandono, lo scarico, il deposito incontrollato di rifiuti derivanti dall'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze (con esclusione di liquami e materiale organico) sono sanzionati penalmente ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.

Art. 19 - Aratura e irrigazione dei terreni.

1. I frontisti delle strade pubbliche e vicinali di uso pubblico non possono arare i propri fondi fino a confine con le strade, ma devono mantenere lungo di esse la regolare capezzagna, in modo da garantire sufficiente spazio per le necessarie manovre di qualsiasi mezzo agricolo, senza recare danno alle strade, alle piste ciclabili e/o pedonali, ai segnali stradali, alle siepi e ai fossi.
2. Dette capezzagne, per regola, devono avere una larghezza non inferiore a m.1,5 indipendentemente dal tipo di attrezzatura utilizzata in campagna si dovrà evitare che, durante le manovre, parti della stessa possano accidentalmente sporgere con gli sbalzi sulla sede stradale.
3. E' altresì obbligatorio mantenere una fascia di rispetto di almeno 1 m. in senso parallelo alla direzione dell'aratura dalle strade e dall'argine di fossi o canali di scolo adiacenti le strade. In caso di ostruzione del canale e del fosso durante le operazioni di aratura è fatto obbligo l'immediato ripristino funzionale dell'opera.
4. Una capezzagna della larghezza di almeno 1,5 m. dovrà essere mantenuta tra la sponda dei corsi d'acqua pubblici ed i fondi oggetto di aratura, salvo ulteriori restrizioni particolari.
5. E' fatto comunque assoluto divieto di occupare anche parzialmente le strade durante la lavorazione dei terreni.
6. E' inoltre obbligo dell'operatore agricolo accertarsi che la macchina operatrice o parti di essa (ruote, aratro, ecc.) siano pulite al momento del transito su tratti di strade pubbliche o aperte al pubblico, onde evitare perdite di materiale che creino pericolo per la circolazione con obbligo, in tal caso, di ripristino e pulizia immediati.
7. La trasgressione dei commi da 1 a 4 comporterà per il contravventore, oltre al pagamento della sanzione prevista, l'obbligo di riparare eventuali danni provocati a strade o argini e di regolarizzare le dimensioni della capezzagna e della fascia di rispetto entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento dell'infrazione.

8. L'irrigazione dei terreni confinanti con le strade pubbliche o private deve essere eseguita in modo che le acque non invadano in alcun modo la sede stradale. In caso di irrigazione a pioggia (ovvero nel caso in cui dovesse esserci vento) o a scorrimento (ovvero nel caso in cui l'acqua confluisse in maniera massiccia verso la strada), dovranno essere posti sulla carreggiata i segnali di pericolo generico con il pannello integrativo di zona soggetta ad allagamento al fine di rendere noto il pericolo agli utenti della strada.

9. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada, le violazioni alle disposizioni del presente articolo comportano l'irrogazione di una sanzione amministrativa e, ove necessari, l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi.

Art 20 - Strade vicinali.

1. Tutte le strade vicinali e vicinali ad uso pubblico, eventualmente classificate o indicate come tali dalle mappe catastali, dovranno essere tenute costantemente sgombre da qualsiasi ostacolo, mantenute integre per tutta la larghezza e non modificate. E' vietato, per le eventuali opere di ripristino, l'utilizzo di materiale di rifiuto (es. inerti). E' assolutamente vietato inserirsi sulla viabilità pubblica dai terreni adiacenti alle strade, se non dagli accessi autorizzati (art. 22 C.d.S.).

Art. 21- Spigolatura.

1. Senza consenso del proprietario è vietato spigolare, rastrellare e raspolare sui fondi di altri, anche se spogliati interamente del raccolto.

Art. 22 - Dilavamento dei terreni. Prevenzione ed interventi.

1. Sarà cura del proprietario e del conduttore di terreni situati in aree particolarmente sensibili a fenomeni di dilavamento, intervenire per limitarne l'effetto sia attraverso un'opera di prevenzione (tecniche di aratura conformi, scelta di adeguate colture, predisposizione di fossati o di canali di scolo, ecc.), che di ripristino (rimboschimento e rinforzo di pendii, adeguate opere di scolo delle acque, ecc.).

Art. 23 - Disciplina del pascolo vagante delle greggi.

1. Il pascolo vagante delle greggi, fatti salvi motivi contingenti e gravi, è consentito solo ed esclusivamente nei luoghi e nei modi indicati dagli artt. 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. n. 320/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria".

2. Il pascolo sul terreno di proprietà altrui senza il consenso del proprietario del fondo è vietato in qualsiasi periodo dell'anno.

3. E' consentita la circolazione di animali, armenti e greggi lungo le strade comunali quando questa avvenga esclusivamente in ore diurne, rispettando le norme previste dal Codice della Strada e dando comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima del transito. Fatto salvo quanto previsto dalle Leggi Veterinarie, potranno muoversi per ragioni di pascolo solamente gli animali provenienti da allevamenti provvisti di qualifica sanitaria. Tali animali dovranno essere sempre scortati dalla relativa certificazione prevista di legge ad uso veterinario.

4. Non sono ammessi il transito, la sosta ed il pascolo di greggi e mandrie all'interno della perimetrazione dei centri abitati.

5. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 843 - 2° e 3° comma - e dell'art. 925 del Codice Civile, il proprietario di bestiame sorpreso a pascolare sul terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, nel caso in cui venga presentata formale querela da parte della persona offesa così come previsto dall'art. 636 del Codice Penale, verrà deferito agli Organi Giudiziari di competenza.

6. I conduttori di greggi o mandrie dovranno avere cura di impedire ammassamenti degli animali e comunque non occupare uno spazio di larghezza superiore a metà della carreggiata.

Devono inoltre impedire sbandamenti degli animali dai quali possano derivare molestie e timori alle persone e danni alle proprietà limitrofe od alle strade.

Art. 24 - Apiari ed alveari

1. Gli apiari devono essere collocati a non meno di dieci metri dalle strade di pubblico transito e a non meno di cinque metri dai confini di proprietà pubbliche o private.

2. Il rispetto delle distanze di cui al primo comma non è obbligatorio se tra l'apiario e i luoghi ivi indicati esistono dislivelli di almeno due metri o se sono interposti, senza soluzione di continuità, muri, siepi o altri ripari idonei a non consentire il passaggio delle api. Tali ripari devono avere una altezza di almeno due metri. Sono comunque fatti salvi gli accordi tra le parti interessate. Nel caso di accertata presenza di impianti industriali saccariferi, gli apiari devono rispettare una distanza minima di un chilometro dai suddetti luoghi di produzione (Legge 24 dicembre 2004 n. 313).

3. In conformità con la L.R. 18/03/2010 n. 6, chiunque detiene api in qualsiasi tipo di arnie sul territorio comunale, provvede a denunciarne i nuclei, gli alveari e gli apiari, entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno agli Organismi associativi tra apicoltori competenti per territorio, riconosciuti dalla Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Il trasferimento di alveari, nuclei e pacchi di api, effettuato al di fuori della pratica del nomadismo è preventivamente comunicato agli organismi di cui all'articolo 3.

TITOLO IV

MIGLIORAMENTI FONDIARI

Art. 25 – Autorizzazione.

1. Per ogni intervento sul territorio da intendersi quale miglioramento agrario che comporti alterazioni della morfologia e/o della vegetazione arborea esistente, con l'esclusione delle opere di bonifica, movimentazione e sistemazione del terreno strettamente pertinenti all'esercizio dell'attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali che non superino i 2.000 metri cubi di movimentazione complessiva di terreno e che non comportino una sostituzione dello strato superficiale superiore a quaranta centimetri, dovrà essere fatta richiesta all'Amministrazione Comunale che tenuto conto di quanto dispone il vigente P.R.G. ed in coordinamento con il Piano di Sviluppo del Territorio Rurale, rilascerà l'eventuale autorizzazione.

Art. 26 - Corsi d'acqua e sbancamenti.

1. Qualsiasi miglioramento o riordino fondiario effettuato da privati non può modificare la sede di corsi d'acqua e/o dei canali di scolo. Sono vietati quindi interventi che possono deviare, canalizzare o ritombare i corsi esistenti, eliminare alberi o arbusti fiancheggianti le sponde o manomettere gli argini in assenza di specifico atto autorizzativo da parte del Comune o di altre autorità a ciò competenti.

2. Sono vietati sbancamenti o apporti di terra tali da modificare le quote del fondo in ogni suo punto, se non autorizzate dal Comune secondo le disposizioni dei vigenti strumenti urbanistici e della legislazione nazionale e regionale in materia.

TITOLO V

AMBITI NATURALI

Art. 27 - Limitazioni generali.

1. E' fatto divieto di demolire o manomettere le murature a secco in pietrame costituenti argini o muro di sostegno senza la preventiva approvazione dell'Amministrazione Comunale.

La conservazione di dette opere è disciplinata dall'art. 882 del Codice Civile.

2. E' vietato, eccetto per i mezzi dei proprietari e frontisti, transitare sui terreni con qualsiasi mezzo/veicolo che possa arrecare danno alla coltivazione in atto (compreso il prato stabile).

E' sanzionabile con obbligo di ripristino chiunque, con mezzi a motore o veicoli di ogni genere, arrechi danno a piste forestali, piste ciclabili, strade interpoderali, vicinali ecc.

TITOLO VI

AGRICOLTURA BIOLOGICA

Art. 28 - Agricoltura biologica.

1. Per agricoltura biologica si intende l'insieme delle attività agricole e di allevamento che rendono minimo l'impiego di composti chimici che non siano il risultato di processi fisico/chimici normalmente rintracciabili in natura, come da regolamento (CE) n. 834/2007 e s.m.i.
2. Sarà cura del proprietario o del conduttore dei terreni coltivati biologicamente dare pubblicità al tipo particolare di coltivazione in atto, apponendo cartelli nei quali sia chiaramente visibile la scritta "COLTURA BIOLOGICA", o se del caso, "SUOLO TRATTATO BIOLOGICAMENTE", o similari.

TITOLO VII

MALATTIE ED INTERVENTI IGIENICO-SANITARI

Art. 29 - Acquisto, detenzione e impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura.

1. I prodotti fitosanitari ed i loro coadiuvanti, se classificati molto tossici, tossici o nocivi, possono essere venduti per l'impiego diretto, per sé o conto terzi, soltanto a coloro che siano muniti di apposita autorizzazione rilasciata dalla Provincia (a sensi della L.R.n. 24/2006) secondo le disposizioni stabilite. Il titolare del patentino è responsabile del trasporto, della conservazione ed utilizzazione in modo appropriato dei suddetti prodotti. Nel corso dei trattamenti con prodotti fitosanitari (insetticidi, fungicidi, diserbanti, anticrittogamici, ecc.) deve essere adottata ogni cautela per evitare che le miscele raggiungano edifici, aree pubbliche e private, strade e colture attigue.
2. All'interno dei centri abitati è vietato l'uso di prodotti fitosanitari "molto tossici", "tossici" o "nocivi".
3. I trattamenti con prodotti fitosanitari, effettuati con atomizzatori e nebulizzatori, sono consentiti solo a distanze superiori a 30 m. da abitazioni, edifici residenziali, altri luoghi pubblici e loro relative pertinenze.
4. È vietato l'uso di presidi sanitari su tutti i terreni che, per le loro caratteristiche di ritenzione idrica, pendenze, presenza di acque superficiali, ecc. possono costituire un canale diretto di immissione delle sostanze tossiche o nocive in falda.
5. Durante il periodo di fioritura sono vietati i trattamenti con prodotti fitosanitari tossici per le api sulle colture erbacee, arboree, ornamentali e spontanee.
6. Qualora, nonostante le cautele adottate, si verificasse uno sconfinamento di fitofarmaci in proprietà o superfici altrui, l'utilizzatore deve comunicare immediatamente al confinante il tipo di prodotto utilizzato ed il relativo tempo di carenza.
7. In aperta campagna il trattamento è consentito con tutti i prodotti antiparassitari, ammessi dalla normativa vigente, nei limiti per cui il getto del mezzo meccanico non raggiunga persone, mezzi o beni transitanti lungo le strade. Qualora si ravvisi tale rischio il trattamento deve essere temporaneamente interrotto.
8. La preparazione delle miscele antiparassitarie e lo scarico dei liquidi di lavaggio dei contenitori, non devono essere effettuati in prossimità di corsi d'acqua, pozzi o sorgenti, fossi, fontane, vie, piazze e pubbliche fognature.
9. I mezzi adibiti al trasporto e alla distribuzione delle miscele di cui sopra, devono essere costruiti e caricati in modo tale da non provocare spandimenti e/o sversamenti.
10. E' vietato l'abbandono di contenitori vuoti di fitofarmaci. Il loro smaltimento deve avvenire secondo la normativa vigente.
11. Il locale di deposito e conservazione dei presidi sanitari non dovrà essere adibito alla conservazione di derrate alimentari e/o mangimi. Detto locale deve essere fuori terra, accessibile direttamente dall'esterno, chiuso a chiave, asciutto, fresco, aerato, facilmente pulibile; deve essere dotato di mezzi idonei ad effettuare eventuali interventi di emergenza in caso di allagamento, incendio o rottura di confezioni; inoltre è necessario adottare tutti gli accorgimenti volti ad evitare la contaminazione del suolo, quali vasche di contenimento, pavimentazioni idonee, ecc.

Art. 30 - Cartelli per esche avvelenate.

1. Ai fini della tutela della salute pubblica è vietato a chiunque utilizzare in modo improprio, preparare, miscelare e abbandonare esche e bocconi avvelenati o contenenti sostanze tossiche o nocive, compresi vetri, plastiche e metalli; sono vietati, altresì, la detenzione, l'utilizzo e l'abbandono di qualsiasi alimento preparato in maniera tale da poter causare intossicazioni o lesioni al soggetto che lo ingerisce.

2. Le operazioni di derattizzazione e disinfestazione, eseguite da privati o da ditte specializzate, debbono essere effettuate con modalità tali da non nuocere in alcun modo alle persone e alle altre specie animali, e pubblicizzate dagli stessi, tramite avvisi esposti nelle zone interessate. La tabellazione dovrà contenere l'indicazione della presenza del veleno, gli elementi identificativi del responsabile del trattamento, la durata del trattamento e le sostanze utilizzate.

Art. 31 - Obbligo di denuncia.

1. I proprietari o i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo. Altresì devono segnalare all'Autorità Comunale il decesso dell'animale, avvenuto a causa di esche o bocconi avvelenati.

Art. 32 - Trattamenti di disinfestazione dalla processionaria.

1. I proprietari o i conduttori dei terreni in cui si trovino piante di pino infestate dalla processionaria (*Thaumetopoea pityocampa*) sono obbligati ad effettuare opportuni trattamenti di disinfestazione dell'insetto defoliatore, pericoloso anche per la salute dell'uomo e degli animali. In particolare, prese le opportune precauzioni, vanno rimossi e bruciati i nidi invernali.

TITOLO VIII

DETEZIONE DI ANIMALI E CARATTERISTICHE RICOVERI

Art. 33 - Detenzione di animali da compagnia linee generali.

1. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo di animali dovranno prendere ogni possibile precauzione per impedirne la fuga e garantire la tutela di terzi da aggressioni. Hanno il dovere di custodirli in modo che non danneggino o sporchino le proprietà pubbliche e private e devono assicurare agli animali posti all'esterno un riparo idoneo e adeguato alle loro dimensioni.

2. In ossequio alle prescrizioni normative comunitarie, nazionali e regionali, in coerenza con i principi di cui alla L.R. 11.10.2012 N. 20 e delle relative disposizioni applicative, di seguito vengono illustrate le modalità di detenzione e custodia degli animali da compagnia, ovvero degli animali definiti da reddito ma posseduti per esclusivi scopi di sostentamento personale, familiare o di piacere e con fini diversi dall'allevamento finalizzato alla vendita degli stessi o dei prodotti da questi ricavati.

Le attività di detenzione degli animali a fini di allevamento devono rispettare le normative dettate dal Piano Regolatore Generale Comunale.

E' ammesso detenere animali quali:

- a) equini (cavalli, asini, muli, ecc.) nel numero massimo di tre capi;
- b) bovini ed altri ruminanti (mucche, manzi, cervi, ecc.) nel numero massimo di tre capi;
- c) suini nel numero massimo di quattro capi;
- d) ovini e caprini (pecore, capre, ecc.) nel numero massimo di sei capi.

La realizzazione delle infrastrutture, delle recinzioni e dei ricoveri per tali animali dovrà essere assoggettata alla disciplina edilizia vigente con la redazione di apposito progetto da sottoporre al parere della competente Azienda per i Servizi Sanitari subordinatamente al rilascio del titolo edilizio.

Art. 34 - I ricoveri per animali.

1. I ricoveri per animali devono avere i seguenti requisiti:

- a) Essere costruiti rispettando le norme che la moderna tecnica di allevamento prevede al fine di assicurare le migliori condizioni igienico-sanitarie e in particolare essere dotati di sufficienti aerazione e illuminazione naturale o artificiale;
- b) Disporre di idonea attrezzatura di lavaggio e disinfezione;
- c) I recinti all'aperto devono essere dislocati lontano dalle abitazioni e, quando non abbiano pavimento impermeabile, devono essere sistemati in modo da evitare il ristagno dei liquami;
- d) Per quanto attiene alla detenzione di equini (cavalli, pony, asini, muli e bardotti) oltre ad ottemperare alle disposizioni vigenti, il detentore dovrà attenersi a quanto previsto dal

- “Codice per la tutela e la gestione degli Equidi” elaborato dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, che fissa parametri di qualità che costituiscono i livelli essenziali di benessere per l’animale (gestione e cura, spazi per la stabulazione degli equidi sia in luoghi chiusi che all’aperto, allevamento, addestramento, lavoro, ecc.);
- e) Per quanto riguarda l’impiego degli equidi al di fuori degli impianti e dei percorsi ufficialmente autorizzati, ci si deve attenere a quanto indicato nell’ Ordinanza contingibile ed urgente concernente la disciplina di manifestazioni popolari pubbliche o private di data 21 luglio 2009 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
 - f) Allevamenti di tipo professionale, intensivo e industriale – igiene dei ricoveri. La costruzione e la ristrutturazione di stalle ricoveri per animali, allevati a scopo di vendita o di commercio dei loro prodotti derivati è soggetta al rispetto delle vigenti norme urbanistico-edilizie e, ove previsto, al parere di competenza del Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda per i Servizi Sanitari. In ogni caso devono essere rispettati almeno i requisiti igienico sanitari previsti per gli allevamenti a carattere familiare. Gli allevamenti di cui trattasi sono soggetti, inoltre, alle norme previste dall’All. IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che disciplinano i requisiti igienici e di sicurezza dei luoghi di lavoro e alle norme in materia di igiene e sanità veterinaria.
 - g) Allevamenti a carattere familiare - igiene dei ricoveri. Sono allevamenti a carattere familiare quelli allevati per autoconsumo, integrazione al reddito familiare, hobbistica, ornamento o a fini di difesa ed utilità per una consistenza massima non superiore a quanto stabilito dalle norme di legge in materia. Essi devono possedere e mantenere i seguenti requisiti igienico sanitari:
 - aa.** - distanza dalle abitazioni di terzi e di proprietà conforme a quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti e comunque tale da non causare inconvenienti o rischi igienico sanitari all’abitato,
 - bb.** - efficace protezione dalle intemperie;
 - cc.** - illuminazione naturale ed aerazione naturale e/o artificiale conforme alla norme di buona tecnica;
 - dd.** - dotazione, di regola, di pavimentazioni impermeabili (fatti salvi gli allevamenti su terra) realizzate in modo da evitare il ristagno di deiezioni nonché di sistemi di raccolta degli effluenti zootecnici idonei a consentire un’agevole allontanamento delle stesse e/o di idonea concimaia a seconda della tipologia di allevamento;
 - ee.** - dotazione di presa d’acqua;
 - ff.** - dotazione di mangiatoie e abbeveratoi adeguati alla tipologia e consistenza dell’allevamento.
 - h) Manutenzione e pulizia degli allevamenti. In tutti gli allevamenti devono essere garantiti idonei interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e di pulizia al fine di evitare inconvenienti o rischi igienico-sanitari.

Art. 35 - Detenzione di animali nelle zone residenziali, commerciali e produttive.

1. Nelle zone residenziali, commerciali e produttive, come individuate dalla strumentazione urbanistica comunale, è fatto divieto di allevare, ossia detenere con la finalità dell’esercizio dell’allevamento, animali di qualsiasi specie. E’ possibile detenere animali a scopo puramente affettivo, purché l’ubicazione e le condizioni igieniche siano tali da non arrecare danno o disturbo di alcun genere al vicinato.

2. Le gabbie, i box, i recinti e comunque le strutture in cui vengono stabulati gli animali devono essere di dimensioni idonee a garantire il benessere degli animali e il normale svolgimento delle attività etologiche tipiche della specie detenuta; coloro che detengono animali non convenzionali (come rettili, invertebrati, ecc.), devono custodirli all’interno delle abitazioni, eventualmente in opportune teche, che riproducano le condizioni ottimali di temperatura e spazio delle varie specie.

Art. 36 - Allevamento allo stato brado.

1. E’ consentito l’allevamento allo stato brado nel rispetto delle normative vigenti, purché siano rispettate le distanze minime previste dalle specifiche disposizioni dell’A.S.S. Gli allevamenti devono essere collocati in fondi chiusi da recinti fissi o mobili, idonei ad impedire la fuga e lo sbandamento degli animali e conseguenti danni alle proprietà circostanti. A tale scopo i recinti non

potranno essere inferiori a ml. 1.50 in altezza per gli equini e ml. 1.00 per i bovini e le altre specie consentite.

Art. 37 - Detenzione dei cani.

1. Chiunque decida di detenere un cane deve provvedere ad iscriverlo all'Anagrafe Canina del Comune entro il sessantesimo giorno di vita ovvero entro dieci giorni dalla data di acquisto o dell'inizio della detenzione per gli esemplari che non siano già registrati alla Banca Dati Regionale (B.D.R.) o che siano di provenienza estera nonché deve provvedere, tramite l'Azienda per i servizi sanitari o veterinari liberi professionisti convenzionati con la medesima, all'inoculazione di microchip (può esserne esonerato solo in caso di particolari patologie debitamente documentate) che lo identificherà in maniera precisa e pertanto agevolerà il lavoro degli organi preposti alla cattura e alla riconsegna dello stesso in caso di smarrimento. Il detentore sarà inoltre obbligato a comunicare lo smarrimento, la cessione, il cambiamento di residenza o la morte dell'animale entro 10 giorni dal verificarsi dell'evento all'ufficio comunale preposto affinché si provveda ad aggiornare la banca dati esistente.

2. Chiunque detenga un cane o abbia accettato di occuparsene è responsabile della sua salute e del suo benessere, deve provvedere alla sua sistemazione e fornirgli adeguate cure e attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici secondo l'età, il sesso, la specie e la razza .

In particolar modo all'interno delle proprietà private:

- a) è fatto divieto di detenere i cani in spazi angusti, privi dell'acqua e del cibo necessari, di tutto ciò che serve a garantire il loro benessere in rapporto alla loro dimensione, mole e specificità di razza. Si deve inoltre provvedere alla periodica pulizia degli spazi ad essi riservati (sia interni che esterni all'abitazione) e in caso di riscontro di parassiti, zecche o pulci sugli animali o nei luoghi di detenzione, i proprietari/detentori degli stessi dovranno adottate le opportune procedure al fine di tutelare la salute dell'animale e dell'uomo.
- b) è fatto divieto di detenere cani in luoghi sprovvisti di un idoneo riparo coperto e rialzato dal suolo, ove gli animali possano proteggersi dalle intemperie, dal freddo e/o dal sole diretto.
- c) La cuccia deve essere di dimensioni adeguate alla mole dell'animale, possibilmente realizzata con idoneo materiale coibentato e con idonea apertura per l'ingresso. La cuccia non deve essere umida né posta in luoghi soggetti ad allagamenti o correnti d'aria ovvero in ambienti che possano risultare nocivi alla salute dell'animale.

3. I cani, se non alla catena, devono essere tenuti all'interno di un'area completamente delimitata con un'idonea e resistente recinzione (una cancellata, un muro di cinta o altro idoneo manufatto).

4. La recinzione di delimitazione e/o il muro di cinta non deve essere facilmente scavalcabile (nel caso in cui il cane abbia l'indole a fuggire scavalcando la recinzione del box, dovrà essere posizionata sulla parte superiore una rete elettrosaldata o altra idonea attrezzatura atta a impedirne l'uscita. In caso di muro o recinzione dovrà essere individuata la migliore modalità per ostacolare la fuoriuscita) e deve avere una consistenza e una trama, ovvero uno spazio tra un elemento e l'altro tale da non permettere agevolmente la fuoriuscita del muso dell'animale su altre proprietà sia pubbliche che private. Se necessario dovranno essere collocati sui manufatti costituenti i recinti, materiali di mascheratura (tipo teli, reti a trama fine, ecc.).

Per i cani ospitati nei box od in aree opportunamente recintate, si dovranno rispettare i seguenti parametri dimensionali delle strutture:

caratteristiche dei cani	Dimensioni aree recintate		Dimensioni box	
	Area	Altezza	Area	Altezza
Adulti taglia grande (più di 30 kg.di peso)	4,0 mq. cadauno	Altezza 2,0 m.	2,0 mq. cadauno	Altezza 1,2 m.
Adulti taglia media (da 11 a 30 kg. di peso)	3,0 mq. cadauno		1,5 mq. cadauno	
Cuccioli dai 5 mesi in su e Adulti di taglia piccola	2,0 mq. cadauno		1,0 mq. cadauno	

5. Qualora il cane venga tenuto alla catena, questa deve avere una robustezza e una misura adeguata all'animale, con un minimo di otto volte la lunghezza del cane, oltre a possedere un solido ancoraggio, proporzionato alla mole dell'animale.

6. I cani che sono tenuti alla catena devono sempre poter raggiungere agevolmente il riparo, la ciotola dell'acqua e del cibo; tali ciotole debbono essere tenute in condizioni igieniche ottimali.
7. In ogni caso i cani alla catena non possono raggiungere, in autonomia, un'area pubblica o di uso pubblico ovvero la proprietà privata di un terzo.
8. E' fatto obbligo ai detentori di cani di attivarsi allo scopo di evitare che gli stessi, con il loro continuo abbaiare, guaire, ululare o latrare, siano di disturbo al vicinato.
9. E' fatta salva la possibilità per il Sindaco di emettere apposita e specifica Ordinanza prescrittiva nei confronti del proprietario e/o detentore del cane a tutela della pubblica incolumità.
10. In caso di reiterazione della violazione e in una accertata situazione di continuo disturbo per il riposo e le occupazioni di una pluralità di persone, su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S. n. 4 "Medio Friuli") e anche in applicazione della normativa regionale di settore, il Sindaco può imporre con propria specifica Ordinanza l'allontanamento dell'animale dai luoghi ove viene custodito disponendone il trasferimento ed il temporaneo ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale imputando le spese di mantenimento in capo al proprietario/detentore del cane.
11. Fatti salvi i provvedimenti previsti dalle leggi penali, in applicazione della normativa regionale di settore e su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari (A.S.S. n. 4 "Medio Friuli"), il Sindaco con propria specifica Ordinanza può disporre il ricovero presso le strutture del canile convenzionato con l'Amministrazione Comunale dei cani detenuti in condizioni tali da causare disagio all'animale o da non garantire la pubblica sicurezza o l'igiene pubblica. Analogamente il Sindaco sempre su conforme parere dei Servizi Veterinari dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 "Medio Friuli" in situazioni di carenza dei requisiti igienico-sanitari o di inagibilità e inidoneità delle strutture o di perdurante stato di degrado ambientale delle aree e/o dei locali in cui sono detenuti i cani, con propria specifica Ordinanza, può disporre una limitazione al numero complessivo di cani detenuti in tali strutture e locali, nonché – se necessario – lo sgombero totale di questi.

Art. 38 - Conduzione dei cani su aree pubbliche, nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali.

1. I detentori, durante la conduzione degli animali nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai Comuni, devono utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt 1,50.
2. Devono portare con se' una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle Autorità competenti.
3. I cani non possono assolutamente essere lasciati vagare liberi ed incustoditi nelle aree pubbliche e devono essere sempre accompagnati da una persona fisica; questa deve avere una corporatura commisurata alla mole dell'animale e quindi essere in grado di controllarne i movimenti ed i gesti istintivi.
4. Possono essere lasciati liberi e senza guinzaglio i cani da caccia, da pastore e quelli utilizzati per l'attività venatoria o per la guardia alle greggi o nelle attività di ricerca; in ogni caso il cacciatore o il pastore deve essere in grado, in qualunque momento, di controllarne i movimenti.
5. E' consentito l'accesso dei cani a tutte le aree pubbliche ad esclusione di quelle ove, con apposita ordinanza o regolamento, in ragione della conformità dei luoghi e delle strutture o per ragione di natura igienico-sanitaria, viene o è già istituito il divieto di accesso ai cani. Tale divieto dovrà essere opportunamente segnalato all'utenza mediante l'installazione di appositi segnali ubicati in modo ben visibile alle entrate delle stesse.
6. I cani tenuti dal detentore hanno libero accesso anche nei pubblici esercizi e negli esercizi commerciali (ad esclusione per motivi igienici ove si vendono prodotti ortofrutticoli, carni, formaggi, gelati e prodotti della pesca). Il titolare del pubblico esercizio o dell'esercizio commerciale ha comunque facoltà di vietare indistintamente il libero accesso dei cani ai propri locali con la collocazione di apposita segnaletica e ha anche la facoltà di chiedere l'allontanamento del cane nel caso in cui lo stesso crei disturbo alla clientela .
7. Il proprietario/detentore del cane è responsabile della raccolta delle deiezioni dell'animale.

Art. 39 -Detenzione di specie avicole di piccola taglia.

1. Le specie avicole di piccola taglia (galline, polli, anatre, faraone, ecc.) dovranno essere custodite all'interno della proprietà in appositi ricoveri.

Al fine di impedirne la fuga non dovranno essere assolutamente adottati mezzi ritenuti lesivi per gli stessi, quali il taglio delle ali, ma dovranno essere impiegate attrezzature o strutture idonee allo scopo.

2. I ricoveri delle specie avicole qualora non costituiscano superficie coperta ai delle N.d.A. del vigente P.R.G.C., per le necessità della famiglia, potranno essere eretti sul retro o ai lati dei fabbricati d'abitazione ad una distanza non inferiore a 2,00 ml. dai confini laterali e/o posteriori e a non meno di 3,00 ml. dai fabbricati d'abitazione esistenti. Nel caso in cui la recinzione tra le diverse proprietà sia costituita da sola rete metallica, il ricovero dovrà essere opportunamente oscurato da telo o delimitato da siepe al fine di impedire lo sconfinamento di piumaggio o di odori molesti.

Art. 40 - Rinvenimenti di animali.

1. Chiunque all'interno delle proprie proprietà o su area pubblica, trovi animali appartenenti a terzi ha facoltà di trattenerli provvisoriamente, ma deve dare immediato avviso al proprietario se conosciuto, al personale della Polizia Locale o altre forze di polizia presenti sul territorio che provvederanno ai sensi di legge per la dovuta restituzione. Egli ha diritto alla rifusione, da parte del proprietario, dei danni eventualmente subiti secondo quanto previsto dal vigente Codice Civile.

Art. 41 - Smaltimento di carcasse animali.

1. I proprietari di cani e gatti o altri animali da compagnia devono provvedere allo smaltimento della carcassa dell'animale procedendo al seppellimento dello stesso nel terreno di proprietà previa collocazione di calce per la necessaria disinfezione oppure rivolgersi a ditta specializzata (è pertanto severamente vietato gettare animali morti nei cassonetti dei rifiuti, nei fossi delle strade, nelle concimaie ecc.). Gli equini, i bovini ed altri ruminanti, i suini e gli ovi-caprini devono essere assolutamente smaltiti tramite ditta specializzata.

Art. 42 - Denuncia delle malattie infettive e diffuse degli animali.

1. I proprietari ed i detentori di animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Sindaco del Comune ed all'A.S.S. qualunque caso di malattia infettiva e diffusiva degli animali, o sospetta di esserlo. I proprietari e i possessori di animali, colpiti da una delle malattie infettive o diffuse o sospetti di esserlo, prima ancora dell'intervento dell'Autorità Sanitaria, a scopo cautelativo e non appena rilevati i sintomi sospetti, hanno l'obbligo di:

- a) isolare gli animali ammalati e quelli morti, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua;
- b) non spostare dall'azienda: animali in genere, ogni prodotto animale o altro materiale che può costituire veicolo di contagio, in attesa delle disposizioni del responsabile del Servizio Veterinario dell'A.S.S. competente. I proprietari e i conduttori di animali infetti, o sospetti di esserlo, devono uniformarsi a tutte le prescrizioni e disposizioni loro impartite dall'Autorità Sanitaria.

TITOLO IX

SANZIONI

Art. 43 - Sanzioni amministrative.

1. Quando le violazioni del presente Regolamento non costituiscano reato o non siano già espressamente previste da norme di legge, allorché accertate e verbalizzate dagli Ufficiali ed Agenti di P.G. e in particolare gli Agenti di Polizia Locale, saranno punite con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 ad un massimo di Euro 258,00.

2. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione di dati o informazioni o ritardata presentazione di denunce previste come obbligatorie da parte del Regolamento comunale verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 51,00 ad un massimo di Euro 516,00.

3. Nel caso di mancata realizzazione di opere o violazioni di divieto in ambito ambientale verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 516,00 ad un massimo di Euro 5.164,00..

4. Nel caso di svolgimento di qualunque attività senza autorizzazione o comunicazione preventiva verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 103,00 a un massimo di Euro 1.032,00.

5. Nel caso di ulteriore violazione commessa nel tempo da un medesimo trasgressore – situazione di recidiva - verrà comminata la sanzione amministrativa pecuniaria tra un minimo di Euro 50,00 ad un massimo di Euro 516,00.

6. La procedura per la determinazione delle violazioni al presente Regolamento nonché per l'inoltro degli scritti difensivi o le richieste di audizioni verranno dettagliate nel verbale di accertamento, così come previsto dalle disposizioni contenute nella Legge 24/11/1981 n. 689.

7. Le somme come riportate dai commi precedenti sono suscettibili di immediato adeguamento qualora ciò sia previsto da anno normativo di rango superiore.

Art. 44 - Rimessa in pristino ed esecuzione d'Ufficio.

1. Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco o il Responsabile del Servizio Preposto ordina la rimessa in pristino e dispone l'esecuzione d'Ufficio a spese degli interessati, qualora questi non provvedano direttamente entro i termini previsti dalla amministrazione.

2. In caso di inadempienza del proprietario alle disposizioni previste da dagli artt. 12-13-16-17-18-27-41, il Comune, con apposita ingiunzione, fisserà un termine perentorio per provvedervi, decorso inutilmente il quale lo stesso Comune farà eseguire i lavori, addebitando le spese all'inadempiente, ferma restando la violazione amministrativa accertata.

Art. 45 - Mancato rispetto di ordinanza.

1. Chiunque non ottemperi alle ordinanze:

- a) emanate dal Responsabile del Servizio Preposto è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 103,00 a un massimo di Euro 1.032,00;
- b) emanate dal Sindaco nella materie di propria competenza, contingibili ed urgenti, è punito con la sanzione amministrativa da un minimo di Euro 516 a un massimo di Euro 5.164,00.

Art. 46 - Sequestro e custodia di cose.

1. I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, potranno procedere al sequestro cautelare delle cose che servono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro penale, si dovranno osservare i modi e i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia Giudiziaria mentre per i sequestri amministrativi si procederà secondo quanto previsto dalla Legge 24/11/1981 n. 689 e dal D.P.R. 22.07.1982 n. 571. Le cose sequestrate saranno conservate nella casa comunale o presso altro depositario indicato nel relativo verbale .

Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 47 - Sospensione delle autorizzazioni.

1. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente Regolamento, al contravventore in possesso di una concessione o autorizzazione rilasciata dal Comune per l'espletamento di una delle attività previste dal presente Regolamento, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei seguenti casi:

- a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
- b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino conseguenti al fatto contravvenzionale;
- c) per morosità nel pagamento dei tributi e dei diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

2. La sospensione può avere una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del contravventore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

Art. 48 - Risarcimento danni.

1. Nel caso che la trasgressione abbia arrecato danno al Comune o a terzi, l'Autorità comunale può subordinare l'accettazione della conciliazione alla condizione che il trasgressore elimini, in un termine da prefiggere, le conseguenze della trasgressione e lo stato di fatto che la costituisce.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 49 - Abrogazione di norme.

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Rurale attualmente in vigore è abrogato a decorrere dalla data di esecutività del presente Regolamento.

Art. 50 - Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva, nonché dopo ulteriori 15 giorni di pubblicazione, come previsto dall'art. 96 – 6° comma – dello Statuto Comunale

Art. 51 - Norme finali e prevalenza tra diversi regolamenti comunali.

1. Le fattispecie urbanistiche, edilizie, igieniche sono disciplinate dai seguenti regolamenti o strumenti d'attuazione:

- a) Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale;
- b) Regolamento edilizio comunale;
- c) Regolamento di fognatura;
- d) Regolamento occupazione spazi ed aree pubbliche (TOSAP);
- e) Regolamento raccolta e smaltimento rifiuti.

Tutti i succitati strumenti sono stati predisposti per disciplinare fattispecie diverse, ma non si può escludere che possano rilevarsi situazioni conflittuali o contraddittorie.

Nel caso si verificasse tale evenienza, verrà applicata la normativa regolamentare o attuativa che pone maggiori limiti, condizioni, restrizioni.

2. Eventuali modifiche introdotte da nuove norme di legge nelle materie oggetto del presente Regolamento in generale si devono intendere recepite in maniera automatica.

FINE